

pagate per la iscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per l'esonero totale o parziale da tale pagamento.

Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e iscritte nel proprio bilancio.

Sarà tuttavia devoluta all'erario la somma di lire 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le relative modalità.

Quando in una stessa città esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

(È approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 67.

Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò, Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo agrario.

Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.

Le attuali scuole commerciali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.

Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in Regie scuole professionali femminili.

Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori scuola, ove le disponibilità del loro bilancio lo consentano, sono trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.

Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini:

« Al 5º comma alle parole: sono trasformati, sostituire le altre: possono essere trasformati ».

Onorevole Varzi, ella mantiene il suo emendamento ?

VARZI. La portata del mio emendamento è molto chiara, per non obbligare ad una trasformazione che potrà essere fatta in un secondo momento, dopo aver visto come stanno le cose. Prego l'onorevole Ministro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta l'emendamento ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Varzi e Ferracini accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 67 con la modificazione proposta dagli onorevoli Varzi e Ferracini, testè approvata.

(È approvato).

ART. 68.

Le attuali Regie scuole medie agrarie sono trasformate in Regi istituti tecnici agrari.

Gli attuali Regi istituti industriali sono trasformati in Regi istituti tecnici industriali.

Le attuali Regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, sono trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali Regi istituti commerciali sono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei Regi istituti tecnici, sono trasformate in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di agrimensura dei Regi istituti tecnici sono trasformate in Regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali Regi istituti nautici sono trasformati in Regi istituti tecnici nautici.

Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dal comma precedenti possono, in deroga alle disposizioni degli articoli 5 e 9, essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile, sono trasformati in Regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bi-